

Fondazione  
Marco Biagi

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

ADAPT

Filo diretto con il Centro Marco Biagi/6.

## Contratto a termine Novità in Svezia

DOPO ben cinque anni di tentativi e dibattiti cambia la disciplina del lavoro a termine in Svezia. Un recente intervento normativo ha infatti previsto alcune rilevanti modifiche alla *Legge sulla protezione dell'occupazione* (Employment Protection Act del 1982) la maggior parte delle quali è stata resa effettiva già a partire del 1° luglio 2007 mentre per le altre è previsto un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2008. Il punto centrale del provvedimento consiste nel venir meno, ai fini della liceità della assunzione a termine, dell'elenco tassativo di ipotesi tipiche che, nel corso del tempo, avevano dato luogo a una specifica regolamentazione. Tutte le ipotesi tassative sono ora sostituite da una nuova fattispecie contrattuale definita con l'espressione *fixed-term-at-will* e cioè contratto a termine libero. Si tratta dunque di una vera liberalizzazione del contratto a tempo determinato in quanto - coerentemente con quanto previsto in sede di regolamentazione comunitaria - non è più necessaria una ragione oggettiva (e precisamente di un giustificato motivo) per assumere a termine il lavoratore.

In sintesi, la nuova normativa riconduce la possibilità di stipulare i contratti a termine a in quattro ipotesi: 1) contratto *fixed-term-at-will*; 2) lavoro in sostituzione; 3) lavoro stagionale; 4) contratto di lavoro stipulato con lavoratori di età superiore a 67 anni.

La disciplina di legge può essere tuttavia derogata dalla contrattazione collettiva che dovrebbe quindi introdurre restrizioni ulteriori e determinare così un effetto palliativo per quanto riguarda l'impatto immediato della riforma.

È inoltre cambiato l'approccio del legislatore alla strategia di prevenzione di eventuali abusi nel ricorso a questa tipologia contrattuale. La preesistente lista chiusa delle ragioni oggettive che rendevano possibile il ricorso alla fattispecie ora è sostituita dalla introduzione di un limite temporale complessivo che trova applicazione, però, solo nel caso del *fixed-term-at-will* e di lavoro in sostituzione, mentre è escluso sia nell'ipotesi di lavoro stagionale sia nell'ipotesi di assunzione di lavoratori di età superiore a 67 anni.

Secondo la nuova disciplina, il lavoratore potrà essere assunto dallo stesso datore di lavoro con contratto a termine per non più di due anni in un arco temporale di cinque. Ai fini di questo computo, cosa di grande rilievo, non sono però cumulabili i periodi riconducibili alle diverse tipologie sopra individuate. Vale a dire che il datore di lavoro può così assumere lo stesso lavoratore per due anni con contratto *fixed-term-at-will*, per due anni per lavoro in sostituzione e per sei mesi per il periodo di prova (essendo rimasto invariato il tale ultimo limite rispetto alla regolamentazione previgente): in totale, quattro anni e mezzo nell'arco di cinque anni.

La citata *Legge sulla protezione dell'occupazione* rimane, tuttavia, fedele al principio generale secondo cui il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma standard di lavoro.

In caso di mancato preavviso prima della scadenza di tale termine, infatti, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato. Occorre inoltre ricordare che la giurisprudenza consolidata attribuisce l'onere della prova circa la natura del rapporto di lavoro diversa dal contratto a tempo indeterminato al soggetto che contesta tale natura (e quindi generalmente, tale onere ricade sul datore di lavoro).

In linea di principio il contratto a termine non può essere risolto prima della sua effettiva scadenza se non a fronte di gravi violazioni commesse da una delle parti. Il lavoratore che è stato impiegato dallo stesso datore di lavoro per più di dodici mesi nell'arco di tre anni deve essere avvisato della cessazione del suo rapporto non più tardi di un mese prima della scadenza del termine del contratto; mentre nel caso di lavoro stagionale, se il lavoratore era stato assunto per sei mesi nell'arco di due anni, tale preavviso deve essere dato almeno un mese prima dell'inizio della nuova stagione.

A parte i limiti temporali, la *Legge sulla protezione dell'occupazione* prevede un'ulteriore tutela per i lavoratori assunti con il contratto a termine la quale consiste nel diritto di prelazione nel re-impiego. Per beneficiare di questo diritto i lavoratori devono prestare la propria attività presso il medesimo datore di lavoro per almeno dodici mesi nell'arco di tre anni e devono essere sufficientemente qualificati per il nuovo impiego. In caso di lavoratori stagionali si tratta, invece, di sei mesi nell'arco di due anni.

Le sanzioni in caso di violazione della normativa prevedono un risarcimento del lavoratore quantificato in relazione alla anzianità di servizio e all'età del lavoratore; la medesima violazione integra anche, contestualmente, una violazione degli accordi collettivi di modo che può essere attribuito un risarcimento anche alle organizzazioni sindacali.

In linea di principio, la proposta di sostituire la maggior parte delle preesistenti tipologie di contratto a termine con l'unica ipotesi di *fixed-term-at-will* è stata accolta positivamente sia dalle organizzazioni sindacali che datoriali nel settore pubblico e privato mentre il confronto si è concentrato soprattutto sulla individuazione della misura dei limiti temporali.

Olga Rymkevitch

### Approfondimenti

- La regolazione comunitaria sul lavoro a termine può essere consultata all'indirizzo internet [www.fmb.unimore.it](http://www.fmb.unimore.it), indice A-Z, voce Lavoro a termine (o a tempo determinato); alla stessa voce sono anche reperibili anche materiali, documenti e approfondimenti su questa tipologia contrattuale.

- Per costanti aggiornamenti sulla materia si veda anche il Bollettino ADAPT reperibile gratuitamente all'indirizzo [www.fmb.unimore.it](http://www.fmb.unimore.it).

a cura della Scuola Internazionale  
di Alta formazione in relazioni industriali e di lavoro  
di Adapt e Fondazione Biagi

## COSTO DEL DENARO. Fed, tassi fermi. Bce, rialzi in vista Consumi Ue, non più beni ma viaggi e comunicazioni

L'UNIONE Europea crescerà quest'anno del 2,9%, per poi rallentare nel 2008, quando registrerà un aumento del pil del 2,6%. Lo afferma **Standard & Poor's** in una nota, precisando che Eurolandia segnerà nel 2007 una crescita del 2,5%, mentre il 2008 si chiuderà con un +2,4%. Per quanto riguarda la politica monetaria della Bce, **Standard & Poor's** prevede per l'Eurotower due ulteriori strette entro la fine dell'anno, così da portare i tassi di interesse al 4,5%. Dal canto suo, ieri la **Federal Reserve** negli Usa valuta ancora una volta l'inflazione come il primo motivo di preoccupazione, ma riconosce al tempo stesso i rischi di un rallentamento della crescita economica come riflesso delle turbolenze dei mutui *sub-prime*, quelli ad alto rischio ed elevata remunerazione.

Il **Federal Open Market Committee**, il braccio operativo della Fed, ha infatti lasciato ieri all'unanimità, in linea con le attese, i tassi d'interesse (*Fed Funds*) per la nona volta al 5,25%, tenendoli allo stesso livello da oltre un anno. Per i banchieri centrali Usa, "le condizioni del credito per alcune famiglie e imprese sono più rigide, e il mercato immobiliare prosegue la sua fase di correzione". E i cittadini europei? Se nel 1995 i cittadini europei destinavano la maggior parte dei loro consumi ad acquisti fondamentali, come cibo e vestiario, nell'arco di dieci anni le loro abitudini di spesa sono cambiate in modo drastico, spostandosi su cellulari, vacanze, servizi ricreativi e culturali. È il quadro che emerge da

un'indagine di **Confcommercio** sui consumi in Europa nel periodo 1995-2006, all'interno del quale il profilo del consumatore è profondamente cambiato, con una domanda "più correlata a fattori socio-culturali che economici". Per quanto riguarda l'Europa nel suo complesso, che destina il 60% del suo reddito ai consumi, uno dei motori trainanti della spesa è l'**Irlanda**, che ha registrato i maggiori incrementi di spesa per prodotti alimentari (+2,9%), abbigliamento e calzature (+10,45%), trasporti (+6,1%) e comunicazioni (+22,2%). Il merito va alla crescita del Prodotto interno lordo, la maggiore in Europa nel decennio scorso, che ha portato il Pil pro-capite a 27.113 euro, ben al di sopra della media di 19.302 euro, sotto la quale si trova l'Italia, ad un livello di 18.849 euro ancora molto distanziata da **Francia** e **Germania**. Sul versante dei prezzi, sono cresciuti nel decennio quelli relativi a sanità, istruzione, tabacchi e abitazione ad un tasso leggermente inferiore al 4%, mentre sono scesi quelli relativi alle telecomunicazioni (-1,6%).

Ra.Vi.

*Motore trainante della spesa Ue è l'Irlanda, che ha registrato incrementi nei prodotti alimentari, trasporti e abbigliamento*

## Germania, sciopero ferroviari I sindacati presentano ricorso

IN GERMANIA il sindacato dei macchinisti delle Ferrovie (**Gdl**) ha presentato ricorso contro il divieto di sciopero deciso ieri dal Tribunale del lavoro di Norimberga (sud). I giudici hanno imposto il divieto di sciopero dei treni fino al 30 settembre prossimo motivandolo con i gravi danni che un blocco dei convogli avrebbe sull'economia e sulla produzione industriale del paese. Lo sciopero indetto dal sindacato Gdl - che chiede aumenti salariali del 31% - doveva prendere il via oggi con un blocco di quattro ore nel trasporto merci. Da lunedì invece era in programma l'inizio dello sciopero per i treni passeggeri.

Il sindacato dei macchinisti chiede aumenti salariali del 31% e un

contratto separato da quello già concluso con le **Deutsche Bahn (Db)** dagli altri due sindacati dei ferrovieri **Transnet** e **Gdba**. Con tali accordi i lavoratori hanno accettato incrementi di salario del 4,5% e una somma una tantum di 600 euro.

Dopo la rottura della trattative nei giorni scorsi, in una consultazione interna alla base sindacale oltre il 95% degli iscritti si era detto a favore di uno sciopero duro, definito il più importante degli ultimi 15 anni nel settore del trasporto ferroviario. Preoccupazione per lo sciopero - nel pieno delle vacanze estive - era stata espressa sia dalle Ferrovie che dal mondo economico e industriale, per via delle inevitabili ricadute negative che la protesta

avrebbe portato con sé in termini di produzione e consegne. In particolare le grandi case automobilistiche avevano lanciato un appello alle parti a fare di tutto per ricomporre la disputa per via negoziale.

Sulla base di tali considerazioni e timori, Deutsche Bahn ha quindi deciso di presentare ricorso in tribunale contro lo sciopero. Il sindacato Gdl aveva già annunciato da parte sua che avrebbe presentato a sua volta ricorso contro il provvedimento di divieto adottato dai giudici di Norimberga. Un portavoce aveva tuttavia fatto sapere che se il divieto fosse stato confermato lo sciopero non si sarebbe fatto. "Questo è assolutamente chiaro".

Ra.Vi.

### TELEX

#### I DIPARTIMENTI INTERNAZIONALI DI CGIL, CISL E UIL INVIANO LETTERA DI PROTESTA A GOVERNO ALBANESE

I responsabili internazionali di Cgil, Cisl e Uil hanno inviato una lettera al governo albanese in relazione all'occupazione delle sedi sindacali dei due sindacati albanesi Kssh e Bpsh, affiliati alla Cis. Si richiede un intervento perché le autorità albanesi coinvolte si adoperino per trovare un'immediata e congrua soluzione al gravissimo problema che si è determinato, nel rispetto delle convenzioni internazionali dell'Oil, ratificate dall'Albania, che riconoscono la libertà e l'attività sindacale.

#### GAS: BIELORUSSIA SALDA DEBITI A GAZPROM, SCONGIURATI TAGLI

La Bielorussia ha versato a Gazprom l'ultima rata del suo debito di 456 milioni di dollari, scongiurando così eventuali tagli nei rifornimenti. Un portavoce di Beltransgaz, l'azienda monopolista del gas in Bielorussia, ha detto all'agenzia Interfax che ieri il pagamento è stato completato, ed entro oggi il contante arriverà sui conti di Gazprom. Il colosso russo ha confermato. Nei giorni scorsi, Gazprom aveva minacciato un taglio del 45% nei rifornimenti a Minsk, a causa del mancato pagamento degli aumenti tariffari. Dal gennaio 2007, la Bielorussia non gode più del prezzo sovvenzionato di 46 dollari per 1.000 metri cubi di metano, aumentato a 100 dollari. Nel primo semestre dell'anno, Minsk ha avuto la possibilità di

versare solo 55 dollari per 1.000 metri cubi, tranne rimborsare la differenza a fine luglio. Alla scadenza del termine però, la Bielorussia non aveva pagato, spingendo Gazprom alla minaccia dei tagli. La vicenda era stata vista con preoccupazione in Europa, in passato vittima delle 'guerre energetiche' intraprese da Mosca contro i vicini, che avevano portato a sospensioni nei rifornimenti di gas e petrolio.

#### TELECOM: INTERESSATA A TEDESCA FRENET

Freenet, società tedesca attiva nella telefonia mobile e in internet creata cinque mesi fa, si è messa in vendita e ha già contattato almeno tre possibili pretendenti, Telecom Italia, United Internet e Vodafone. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando fonti vicine all'operazione. Al momento, comunque, non sarebbe stata presentata alcuna offerta.

#### AUTO: HONDA INCREMENTA INCENTIVI PER ACCORDI IN CINA

La Honda ha incrementato gli incentivi per le sue berline Accord in Cina, i suoi modelli più venduti, all'incirca allo stesso livello di quelli concessi negli Stati Uniti, decurtando i profitti dei suoi affiliati per il 2007. La Honda sta offrendo incentivi di almeno 2.640 dollari per la Accord nel secondo mercato automobilistico mondiale, a causa della crescente competizione con la Camry, modello della Toyota. La casa ha tagliato il mese scorso il target 2007 di utili dei suoi affiliati, inclusi quelli in Cina, del 15%.